

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 1-7933

Conferimento incarico di Portavoce del Presidente della Giunta regionale al Sig. Giuseppe Riconosciuto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 25/2009. Compenso annuo lordo Euro 62.985,00.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

- la legge 7 giugno 2000 n. 150 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni - nel normare le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'organo di vertice dell'amministrazione pubblica la possibilità di essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con il compito di curare i rapporti di carattere politico-istituzionali con gli organi di informazione;

- l'art. 12 della legge regionale 25 del 26 ottobre 2009 e s.m.i. - Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica - ha disciplinato la figura del Portavoce, prevedendo la facoltà del Presidente della Giunta regionale di avvalersi di tale figura con compiti di collaborazione diretta a supporto dell'attività di comunicazione politica per l'intera durata del mandato;

- la medesima legge, all'art. 12 commi 3 e 4, prevede che il Portavoce sia scelto sulla base di un rapporto fiduciario, che per la durata dell'incarico non possa esercitare attività nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche e, che il trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell'amministrazione non può superare il limite di 100.000,00 euro;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 25/2009 il contratto di diritto privato è rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione della carica dell'Organo politico.

E' in virtù di questa normativa che il Presidente della Giunta regionale, eletto a seguito delle elezioni regionali del 25 maggio 2014, ha ritenuto di avvalersi dell'apporto di questa figura professionale specifica, identificata nella dr.ssa Alessandra Perera, così come previsto dalla DGR n. 1-1 del 20/6/2014.

La dr.ssa Alessandra Perera in data 21 novembre 2018 ha presentato le proprie dimissioni volontarie, come risulta da comunicazione agli atti dell'Amministrazione regionale, prot. n. 21066 del 23 novembre 2018.

In conseguenza, il Presidente della Giunta regionale ritiene di continuare ad avvalersi dell'apporto della figura professionale del Portavoce, identificata nel sig. Giuseppe Riconosciuto, valutato il curriculum agli atti dell'Amministrazione regionale.

Il sig. Giuseppe Riconosciuto svolgerà la propria attività all'interno dell'Ente nell'ambito delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta, secondo i disposti dell'allegato contratto di lavoro individuale di diritto privato a tempo determinato. Considerata la natura fiduciaria dell'incarico, ovviamente, quest'ultimo avrà durata temporale collegata al mandato del Presidente in carica.

Il trattamento economico del sig. Giuseppe Riconosciuto è determinato, sulla base della particolare natura della prestazione e dei contenuti del contratto che verrà stipulato, in un lordo annuo di € 62.985,00 oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione.

Alla predetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati ed impegnati sul cap. 801012 (compenso) e sul cap. 801015 (oneri a carico dell'Amministrazione regionale) del bilancio di competenza finanziario 2018-2019-2020.

Alle spese relative al trattamento di trasferta, al servizio mensa ed alle assicurazioni si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui competenti capitoli del bilancio regionale relativi ai dipendenti regionali.

Tutto ciò premesso e considerato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di conferire l'incarico di Portavoce del Presidente della Giunta regionale al sig. Giuseppe Riconosciuto, così come disciplinato nello schema di contratto di diritto privato a tempo determinato che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la durata temporale del predetto contratto è collegata al mandato del Presidente in carica, con decorrenza dalla data di stipula del contratto stesso;
- di prevedere un compenso annuo lordo di € 62.98500, a cui si farà fronte con i fondi stanziati ed impegnati sul cap. 801012 (compenso) e sul cap. 801015 (oneri a carico dell'Amministrazione regionale) del bilancio di competenza finanziario 2018-2019-2020.

Alle spese relative al trattamento di trasferta, al servizio mensa ed alle assicurazioni si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui competenti capitoli del bilancio regionale relativi ai dipendenti regionali.

Saranno osservati gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO

Premesso che:

- l'art. 12 della L.R. n. 25 del 26/10/2009, rifacendosi all'art. 1 della legge n. 150 del 2000, prevede la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale;
- con deliberazione n° _____ del _____ la Giunta regionale ha conferito l'attività di Portavoce al sig. Giuseppe Riconosciuto con una durata temporale collegata al mandato del Presidente in carica;
- con dichiarazione del sig. Giuseppe Riconosciuto si evince che lo stesso non eserciterà alcuna attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 25/2009 e s.m.i.

tutto ciò premesso

tra la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale Sergio Chiamparino (C.F.: _____), nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, 165

e il sig. Giuseppe Riconosciuto (C.F. _____), nato a _____ il _____, residente Via _____ (cap. _____), da qui in avanti "Portavoce"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Piemonte assume a tempo determinato alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro di diritto privato il dr. Giuseppe Riconosciuto e gli conferisce l'incarico di portavoce del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 25/2009 e s.m.i.

Il presente contratto ha durata per tutto il mandato del Presidente e decorre dalla sottoscrizione del medesimo.

In deroga all'art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In ogni caso si risolve di diritto con la cessazione dalla carica da parte del Presidente.

La collaborazione cessa nel caso intervenga o emerga che il Portavoce esercita attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Art. 2

La sede di lavoro è a Torino.

Il Portavoce si impegna a svolgere le seguenti funzioni connesse al ruolo di Portavoce del Presidente della Giunta regionale:

gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e con soggetti politici ed economici", nonché ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

È tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui al R.E. n. 679/2016, alla l.r. 7/2005, L. 241/90 e loro successive modifiche ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il Portavoce si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente articolo a tempo pieno e con impegno esclusivo.

Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e la L.R. 10/89, nonché il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte.

È preclusa in ogni caso la possibilità di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

È fatto divieto al dipendente, ai sensi dell'art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. 165/2001, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente stesso.

Il dr. Giuseppe Riconosciuto dichiara di essere a conoscenza della norma e delle relative sanzioni nonché di impegnarsi a rispettarla nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Piemonte.

Art. 4

Il Portavoce si impegna a non esercitare nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Art. 5

Il trattamento economico è onnicomprensivo ed è determinato in euro 62.985,00 (in lettere sessantaduemilanovecentottantacinque/00 euro) annui lordi, oltre gli oneri a carico della amministrazione. Tale trattamento economico è corrisposto in tredici mensilità posticipate.

È riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per il personale regionale.

In caso di missione o trasferta, preventivamente autorizzata dal Presidente, compete il rimborso delle spese documentate di vitto, pernottamento e viaggio. Il dipendente ha facoltà di richiedere alla Cassa Economale, a mezzo sospendo di cassa, un anticipo pari ai tre quarti delle spese previste.

Vengono garantite le coperture assicurative vigenti a norma di legge nonché la polizza infortuni derivanti da rischi professionali e quella per l'utilizzo dell'automezzo proprio per attività di servizio.

E' escluso ogni trattamento economico accessorio o fringe-benefit non espressamente previsto.

Art. 6

Il Portavoce viene iscritto ai fini previdenziali agli istituti previsti per i dipendenti regionali e per il trattamento pensionistico all'INPGI.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto disposto dall'art. 2120 del Codice civile.

Art. 7

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle funzioni affidate. In ogni caso il dipendente è tenuto a prestare servizio almeno per 36 ore settimanali articolate, di norma, su 5 giorni. E' comunque garantito il riposo settimanale.

Art. 8

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente di 32 giorni di ferie (comprensivi delle quattro festività soppresse).

Spetta altresì la giornata di riposo relativa alla festa del Santo patrono.

A prescindere dall'articolazione dell'orario settimanale di servizio, il computo dei giorni di ferie è riferito sempre a cinque giorni settimanali.

Nel caso di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Si evidenzia che la fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi è obbligatoria nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012.

Art. 9

Il Portavoce assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti nella Regione Piemonte.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al Portavoce che si assenti per malattia è il seguente.

- a) intera retribuzione per i primi sei mesi di assenza;
- b) 90% della retribuzione per i successivi due mesi;

c) 50% della retribuzione per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio la Regione conserva l'incarico, corrispondendo l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E' applicabile la normativa del D.lgs 151/2001 e s.m.i. relativo alle assenze per congedi parentali.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice civile e, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme e disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 11

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 641/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella 10).

Letto approvato e sottoscritto

Torino, il

Giuseppe Riconosciuto

Sergio Chiamparino

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile dichiaro di approvare espressamente le clausole di cui artt. 1, 2, 3 e 4 del presente contratto.

Giuseppe Riconosciuto